

ASSOCIAZIONE "IL MIO GALLIPOLI"

STATUTO

Art. 1

Scopo e Oggetto

L'Associazione non ha scopi di lucro ed ha per oggetto la promozione, la divulgazione e la valorizzazione presso il pubblico degli appassionati della Società Gallipoli Calcio e/o della squadra di calcio rappresentativa della città di Gallipoli, dello sport e della cultura sportiva nonché, a titolo puramente esemplificativo, l'organizzazione di manifestazioni sportive e culturali, di costume ed artistiche.

Quanto sopra al fine di diffondere presso il pubblico degli appassionati della Società Gallipoli Calcio e/o della squadra di calcio rappresentativa della città di Gallipoli, l'educazione ad una dimensione etica e culturale, l'impegno contro la violenza, la pratica del gioco del calcio e la lealtà nella competizione sportiva.

L'Associazione, inoltre, si pone il fine di promuovere, in particolare, tra le nuove generazioni, la crescita della comunità gallipolina e salentina in generale e l'identificazione nei valori della sua tradizione sportiva e socio-culturale.

Per l'attuazione ed il raggiungimento dei suddetti fini, l'Associazione potrà intraprendere e svolgere qualsiasi attività ed iniziativa direttamente od indirettamente connessa, attinente, relativa o propedeutica all'oggetto sociale. In particolare, potrà stipulare locazioni anche ultranovennali, costruire o gestire stabilimenti od impianti, partecipare (nei limiti consentiti dalla legge) ad ogni altra operazione commerciale, inclusa l'acquisizione di quote della Società Gallipoli Calcio e/o della squadra di calcio rappresentativa della città di

Gallipoli, mobiliare ed immobiliare, che possa concorrere al raggiungimento dei fini associativi, nonché, eventualmente, la partecipazione attiva alla gestione del Gallipoli Calcio e/o della squadra di calcio rappresentativa della città di Gallipoli; il tutto con l'osservanza di prescrizioni, limitazioni e divieti previsti e stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari di tempo in tempo vigenti. L'Associazione, inoltre, si vuole porre come strumento di aggregazione di tutti i cittadini di Gallipoli ed i Salentini in generale, simpatizzanti del Gallipoli Calcio e/o della squadra di calcio rappresentativa della città di Gallipoli, anche residenti all'estero, che, attraverso l'Associazione e le sue iniziative e finalità, vogliano riallacciare un rapporto diretto con la propria terra di origine.

Art. 2

Patrimonio Sociale

Il Patrimonio Sociale sarà costituito da:

- a) le quote associative;
- b) le donazioni, i contributi, i lasciti testamentari e legati;
- c) le erogazioni liberali;
- d) i contributi di enti privati;
- e) le sponsorizzazioni e le pubblicità;
- f) ogni altro provento derivante da attività commerciali strumentali e/o propedeutiche agli scopi istituzionali;
- g) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali.

E' in ogni caso tassativamente esclusa la distribuzione tra gli Associati dei proventi di ogni attività della Associazione.

Il Patrimonio può essere utilizzato esclusivamente per la

realizzazione delle attività previste nel presente Statuto.

Art. 2 bis

Sede

L'Associazione ha sede in Gallipoli alla via Della Provvidenza n.8 nei locali della Parrocchia della Chiesa di S. Antonio.

Art. 3

Associati

Possono far parte dell'Associazione cittadini italiani e stranieri, nonché le persone giuridiche, associazioni e fondazioni; il tutto nei limiti consentiti dalla legge e dal presente statuto.

Al fine di acquisire la qualifica di Associato, occorre presentare domanda, corredata dal modulo di iscrizione appositamente compilato, da inviare a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, o da depositare presso la sede dell'Associazione, o tramite il sito web dell'Associazione nelle modalità ivi previste.

Tale domanda dovrà espressamente prevedere l'impegno da parte del richiedente di accettare lo Statuto, nonché di osservare le decisioni emanate dal Consiglio Direttivo, le delibere dell'Assemblea Generale e le disposizioni di eventuali regolamenti interni.

Su ciascuna domanda si pronuncia, a maggioranza, il Consiglio Direttivo. Avverso il diniego di adesione è ammessa la possibilità di avanzare, entro 30 (trenta) giorni dalla sua comunicazione, nuova domanda di ammissione direttamente al Presidente dell'Associazione, il quale avrà cura di sollevare la questione al Consiglio Direttivo, per una ulteriore valutazione. Il numero degli iscritti all'Associazione è illimitato.

Art. 4

Categorie di Associati

Gli Associati si distinguono nelle seguenti categorie:

"Fondatori";

"Onorari";

"Ordinari" ;

"Aggregati" ;

"Esteri";

"Persone Giuridiche (Società, Associazioni e Fondazioni)".

Tutti gli Associati hanno pari diritti e doveri nei confronti dell'Associazione in conseguenza della loro appartenenza ad essa, salvo quanto previsto dal presente statuto.

Art. 5

Associati Fondatori e Onorari

a) Associati Fondatori:

Gli Associati Fondatori sono coloro i quali partecipano all'atto costitutivo dell'Associazione. Essi godono di tutti i diritti degli Associati Ordinari.

b) Associati Onorari:

La qualifica di Associato Onorario ha durata illimitata e viene conferita dall'Assemblea Generale, su proposta del Consiglio Direttivo, a persone che si siano distinte per eminenti meriti personali od abbiano acquisito particolari benemerienze in favore dell'Associazione. Essi godono di tutti i diritti degli Associati Ordinari e possono essere esonerati dal pagamento delle quote associative e degli eventuali contributi straordinari.

Art. 6

Associati Ordinari

Possono essere Associati Ordinari i cittadini residenti in Italia che abbiano compiuto il 18° anno di età e non rientrino nelle altre categorie.

Art. 7

Associati Aggregati

Possono essere ammessi quali "Associati Aggregati":

a) direttamente dal Consiglio Direttivo, i coniugi degli Associati Ordinari ed Esteri ove venga fatta esplicita richiesta al Consiglio Stesso.- La quota di ammissione è ridotta del 50% (cinquanta per cento) rispetto a quella stabilita per gli Associati Ordinari;

b) direttamente dal Consiglio Direttivo, i figli degli Associati Ordinari ed Esteri, nell'età compresa tra i 10 (dieci) ed i 18 (diciotto) anni, ove ne venga fatta esplicita richiesta, controfirmata dall'Associato genitore o da chi ne fa le veci, al Consiglio stesso, comunque nel rispetto delle norme di legge. La quota di ammissione, rispetto a quella stabilita per gli Associati Ordinari od esteri, a seconda dei casi, è ridotta del 30% (trenta per cento).

Al compimento del 18° anno di età, essi perdono la qualifica di Aggregati e possono, a giudizio del Consiglio Direttivo, essere ammessi nella categoria degli Associati Ordinari integrando la quota di ammissione.

Gli Associati Aggregati non hanno diritto di voto.

Art. 8

Associati Esteri

Possono essere ammessi come Associati Esteri i cittadini italiani, residenti all'estero, che abbiano compiuto il 18° anno di età e non rientrino nelle altre categorie.

Art. 9

Associati Persone Giuridiche

Possono essere ammessi quali Associati Persone Giuridiche, le società, nonché le associazioni e le fondazioni. Gli Associati Persone Giuridiche esercitano i

loro diritti, incluso il diritto di voto, tramite il legale rappresentante pro-tempore o persona munita di poteri ad hoc.

Art. 10

Quote associative

L'importo della quota associativa annuale e gli eventuali contributi straordinari sono determinati dal Consiglio Direttivo.

In caso di deliberazione di un contributo straordinario, l'importo che l'Associato sarà obbligato a versare, pena l'esclusione dall'Associazione, non potrà essere superiore alla quota associativa annuale. Il versamento dell'eventuale maggiore importo rispetto alla quota associativa annuale avrà invece carattere meramente facoltativo. Il versamento degli importi di cui sopra deve essere effettuato al più tardi entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data fissata dal Consiglio Direttivo, pena la perdita della qualità di Associato. I versamenti di cui sopra non saranno restituiti in caso di recesso o di perdita della qualità di Associato.

Art. 11

Diritti associativi

L'esercizio dei diritti associativi spetta agli Associati regolarmente iscritti ed in regola col versamento della quota associativa per l'anno in corso e degli eventuali contributi straordinari. A partire dal terzo anno di vita dell'Associazione sono, invece, ammessi a votare in sede di Assemblea Generale gli Associati Onorari, Ordinari, Esteri, Fondatori e Persone Giuridiche che risultino iscritti nel corso dell'anno precedente.

Gli Associati potranno esprimere il loro voto, oltre che nel luogo dove si terranno le Assemblee Generali, anche presso le sedi predisposte a tal fine anticipatamente

dall'Associazione oppure attraverso il meccanismo del cd. E-Voting, ossia attraverso il sito web della Associazione con le modalità ivi descritte.

Art. 12

Durata dell'iscrizione

L'iscrizione all'Associazione è valida per l'anno in corso e vincola l'Associato per l'anno successivo, salvo formale recesso da far pervenire presso la sede dell'Associazione a mezzo lettera raccomandata entro 60 (sessanta) giorni lavorativi dalla scadenza dell'anno associativo.

Art. 13

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

l'Assemblea Generale;
il Presidente;
il Consiglio Direttivo;
il Collegio dei Revisori dei conti;
il Collegio dei Probiviri;
il Presidente Onorario;
il Revisore esterno.

Art. 14

L'Assemblea Generale

L'Assemblea Generale, presieduta dal Presidente, è composta da tutti gli Associati con diritto di voto, ciascuno con diritto ad un voto. Essa è convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, a cura del Consiglio Direttivo. Deve essere convocata inoltre allorchè il Consiglio Direttivo o il Collegio dei Revisori dei Conti ne ravvisano la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli Associati legittimati al voto.

Art 15

Competenze dell'Assemblea Generale

L'assemblea Generale ordinaria ha le seguenti competenze:

- elegge e revoca il Presidente;
- elegge e revoca il Presidente Onorario;
- approva il regolamento interno;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti, del Collegio dei Proviviri e del Revisore Esterno;
- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti, del Collegio dei Proviviri e il Revisore Esterno.

L'assemblea Generale straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione.

All'apertura di ogni seduta l'assemblea presieduta dal Presidente elegge un segretario che, unitamente al Presidente, dovrà sottoscrivere il verbale relativo.

Art. 16

Modalità di voto dell'Assemblea Generale

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti. In prima convocazione con la partecipazione di almeno la metà degli Associati con diritto di voto; in seconda convocazione, la deliberazione è valida qualunque sia il numero dei partecipanti.

L'assemblea straordinaria per modificare lo statuto dell'Associazione delibera con la partecipazione al voto di, almeno, i tre quarti (3/4) degli Associati con diritto di voto ed il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di

almeno tre quarti degli Associati.

La convocazione contenente l'ordine del giorno è eseguita con avviso pubblico affisso presso la sede dell'Associazione ovvero, in alternativa, pubblicato sul sito internet dell'associazione www.ilmiogallipoli.it, ovvero mediante comunicazione di posta elettronica almeno 15 (quindici) giorni prima della data prevista per il voto. L'Assemblea Generale degli Associati può essere convocata anche fuori della sede sociale purchè in Italia.

Art. 17

Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo dell'Associazione, cui competono la direzione e l'amministrazione dell'ente e l'attuazione degli scopi statutari. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni.

E' composto da un minimo di cinque ad un massimo di diciannove Associati persone fisiche non rieleggibili per più di due mandati consecutivi.

Possono far parte del Consiglio Direttivo unicamente soggetti in possesso di comprovati requisiti di onorabilità. Non possono essere eletti, e se eletti decadono dall'ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I componenti il Consiglio Direttivo svolgono la loro attività a titolo rigorosamente gratuito, fatti salvi eventuali rimborsi per spese effettivamente sostenute in nome e per conto dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, elegge, al suo interno, un vice Presidente ed il Segretario, il quale cura ogni aspetto amministrativo

dell'Associazione, redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente.

Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione. In caso di dimissioni, inabilità temporanea o decesso di uno dei componenti il Consiglio Direttivo prima della scadenza del mandato, l'Assemblea provvede a nominare provvisoriamente un sostituto il cui mandato terminerà alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo di cui entra a far parte.

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma ogni 3 (tre) mesi, nella sede sociale o altrove, in un giorno prestabilito e quando ne facciano richiesta almeno tre quinti dei suoi componenti o, comunque, ogni qualvolta venga convocato dal Presidente. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri, e le delibere sono approvate con la maggioranza di voti dei presenti. La parità di voti comporta la reiezione della proposta. Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo viene redatto verbale da annotare sul relativo registro a cura del Presidente e del segretario. Tale registro deve essere sempre tenuto a disposizione degli Associati per la consultazione.

Art. 18

Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha le seguenti competenze:

- compie tutti gli atti di amministrazione dell'Associazione, ivi compresa la redazione annuale del bilancio consuntivo contabile-economico-finanziario, del bilancio preventivo e della relazione illustrativa, la decisione sull'ammissione dei nuovi Associati e la proposta di nomina degli Associati "Onorari"; la decisione sull'ammontare delle quote ordinarie e

straordinarie; l'indizione e il patrocinio di manifestazioni;

- sovrintende altresì al lavoro degli Uffici qualora questi siano stati costituiti e ne assume, nomina e licenzia il personale, stabilendone le mansioni e le remunerazioni;

- delibera, inoltre, sulle seguenti operazioni finanziarie: apertura conti correnti bancari e postali, permuta e alienazioni immobiliari, assunzioni di obbligazioni anche cambiarie e mutui ipotecari; apertura e utilizzo di aperture di credito e finanziamenti di ogni tipo, stipulazione di contratti, emissione di assegni e prelevamenti al fine della gestione dell'ordinaria amministrazione.

Art 19

Il Presidente

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea Generale tra i componenti del Consiglio Direttivo. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Associazione. Presiede, inoltre, le sedute dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo.

In caso di particolare urgenza, può agire con i poteri del Consiglio Direttivo; le deliberazioni così adottate dovranno, tuttavia, essere sottoposte alla ratifica ed all'approvazione del Consiglio Direttivo stesso alla prima riunione utile.

Art. 20

Il Presidente Onorario

Il Presidente Onorario è eletto dall'Assemblea Generale, e si distingue per il suo esemplare attaccamento alla città di Gallipoli e all'omonima squadra di calcio. Il Presidente Onorario è il garante morale dei valori fondamentali a cui si ispira l'Associazione.

Ha diritto di partecipare a tutte le sedute

dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo.

Art. 21

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e due supplenti scelti tra gli Associati aventi diritto al voto in Assemblea Generale. La carica di revisore dei conti non è compatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili, devono essere invitati dal Presidente alle riunioni del Consiglio Direttivo, alle quali intervengono senza voto deliberativo. Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla la regolarità della gestione contabile, vigila sulle spese straordinarie, delle quali deve essere informato prima della loro erogazione, e deve esprimere con relazione scritta il suo parere motivato sui preventivi di spesa e sui rendiconti consuntivi.

Art. 22

Il Revisore Esterno

E' nominato dall'Assemblea tra i soggetti iscritti all'albo dei Revisori legali. E' un organo istituito al fine di incrementare il tasso di trasparenza nello svolgimento delle attività associative, cooperando strettamente con il Collegio dei Revisori dei Conti. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Art 23

Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri, composto da cinque membri effettivi e due supplenti, è eletto dall'Assemblea tra gli Associati con diritto di voto, di età superiore a 35 (trentacinque) anni e che non siano mai stati sottoposti a provvedimenti disciplinari. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Collegio delibera validamente

con la presenza di tre membri. In caso di impossibilità di partecipare alle riunioni o di incompatibilità, i membri effettivi sono sostituiti dai membri supplenti. Il Collegio nella sua prima riunione elegge il proprio presidente. Tutte le deliberazioni sono prese a maggioranza. La qualifica di proboviro, sia effettivo che supplente, è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

Art. 24

Competenze del Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è competente a giudicare infrazioni disciplinari ed a stabilire le relative sanzioni nei confronti degli Associati che si rendessero colpevoli di azioni disonorevoli o immorali, di gravi mancanze alle norme di convivenza associativa o che, con la propria condotta, fossero di ostacolo o turbativa al buon andamento dell'Associazione. Il Collegio dei Probiviri è competente altresì a dirimere eventuali controversie afferenti ai rapporti associativi ed a pronunciarsi su qualunque questione di carattere disciplinare che un Associato od un organo dell'Associazione ritenga di sottoporre al suo giudizio.

Il Collegio dei Probiviri deve essere convocato tempestivamente ogni qualvolta venga comunque a conoscenza di qualcosa di sua competenza a norma del presente articolo.

Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri debbono essere regolarmente verbalizzate ed il loro dispositivo trascritto in un apposito registro; di esse viene data comunicazione al Consiglio Direttivo.

Art. 25

Sanzioni Disciplinari

Le sanzioni disciplinari consistono:

- nell'ammonizione;

- nella censura;
- nella sospensione;
- nella radiazione.

Art. 26

L'Ammonizione, la Censura e la Sospensione

L'ammonizione, la censura e la sospensione sono deliberate insindacabilmente dal Collegio dei Probiviri. I provvedimenti disciplinari adottati sono comunicati, dal Collegio dei Probiviri, al Consiglio Direttivo che provvede ad informare gli interessati mediante comunicazione scritta e agli altri Associati mediante affissione del provvedimento nei locali dell'Associazione. L'ammonizione e la censura vengono inflitte per infrazioni di lieve entità o comportamenti disdicevoli di relativa gravità.

Il reiterarsi di comportamenti suscettibili di ammonizioni o censura può determinare l'irrogazione della sospensione.

La sospensione può essere disposta per un periodo di tempo non inferiore a quindici giorni e non superiore ad un anno.

Nel caso che un Associato sia assoggettato a procedimento penale, può esserne disposta la sospensione fino all'esito del procedimento medesimo.

Art. 27

La radiazione

La radiazione può essere disposta dal Collegio dei Probiviri nei confronti dell'Associato che:

- riporti condanne che ledano la sua onorabilità;
- abbia commesso infrazioni di particolare gravità.

Il provvedimento viene, comunque, comunicato all'Associato dal Consiglio Direttivo. Contro i provvedimenti di radiazione è ammesso ricorso al

Consiglio Direttivo.

Art. 28

Perdita della qualità di Associato

La qualità di Associato si perde:

- a) per recesso dell'Associato presentato nei modi previsti dall'art. 12;
- b) per morosità dell'Associato la quale è sempre dichiarata dal Consiglio Direttivo;
- c) per radiazione deliberata dal Collegio dei Probiviri.

Chi, per qualsiasi causa, cessa dalla qualità di Associato perde ogni diritto relativo, ma non è esonerato dagli obblighi assunti nei confronti dell'Associazione.

Art. 29

Entrata in vigore dello Statuto

Il presente Statuto entra in vigore con effetto immediato al momento della costituzione della Associazione.

Art. 30

Normativa applicabile

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme vigenti di legge ed ai principi generali del diritto.

Art. 31 Contenzioso

Per qualunque questione o controversia inerente lo Statuto o l'Associazione è competente in via esclusiva il foro di Lecce.